

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 39 del 16 febbraio 1993)*

Il seguente allegato deve aggiungersi alla decisione menzionata in oggetto.

**\* ALLEGATO****DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SUL CAMPO DI PROPRIA COMPETENZA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3 DELLA CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO**

Conformemente al trattato CEE e in base alla legislazione comunitaria esistente nel settore contemplato dalla convenzione di Basilea e più specificatamente dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e dalla direttiva 84/631/CEE del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (modificata), la Comunità dispone di una competenza in materia a livello internazionale. Anche gli Stati membri della Comunità economica europea dispongono di una competenza a livello internazionale, anche per talune materie contemplate dalla convenzione di Basilea. \*

---